

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Biomasse Servizi
A MEMBER OF THE EPH GROUP

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0		Approvazione del Modello Organizzativo			Consiglio di Amministrazione
1	24/03/2025	Aggiornamento normativo e organizzativo	CFB SRL Società tra Avvocati	...	Consiglio di Amministrazione

INDICE

PARTE GENERALE	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1 L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato	5
1.2 I presupposti applicativi	5
1.3 L'elenco dei reati	6
1.4 Le sanzioni previste dal Decreto	6
1.5 I fattori che valgono quali esimenti ed escludono la responsabilità dell'ente	9
1.6 Delitti tentati	12
1.7 Reati commessi all'estero	12
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	13
2.1 Evoluzione giurisprudenziale	13
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIOMASSE SERVIZI SRL	14
3.1 Biomasse Servizi Srl	15
3.2 La Governance di Biomasse Servizi Srl	16
3.3 L'organizzazione di Biomasse Servizi Srl	16
3.4 Gli strumenti di Governo di Biomasse Servizi Srl	18
4. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI BIOMASSE SERVIZI SRL	19
4.1 Struttura del Modello: Parte Generale - Parte Speciale e Allegati	19
4.2 La metodologia di Risk Assessment	20
4.3 I Destinatari del Modello	22
5. IL CODICE ETICO	22
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
6.1 Nomina e requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	23
6.2 Funzioni e poteri	23
6.3 Segnalazioni Whistleblowing	25
6.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	28
6.5 Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV	28
6.6 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni	29
6.7 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	29
6.8 Formazione e diffusione del Modello Organizzativo	29
6.9 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner	29
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE	30
PARTE SPECIALE	31
Introduzione	32
Obiettivi e Destinatari della parte speciale	32

**INDICE DELLE PARTI SPECIALI SUDDIVISE IN FASCICOLI E DEGLI ALLEGATI AL
MODELLO ORGANIZZATIVO DA CONSIDERARSI PARTI INTEGRANTI DEL MODELLO
DI BIOMASSE SERVIZI SRL**

PARTI SPECIALI

- **Parte Speciale 1:** I REATI CONTRO LA PA
- **Parte speciale 2:** I REATI SOCIETARI
- **Parte Speciale 3:** I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO
- **Parte Speciale 4:** I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA
- **Parte Speciale 5:** I REATI AMBIENTALI
- **Parte Speciale 6:** I REATI INFORMATICI E I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- **Parte Speciale 7:** IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
- **Parte Speciale 8:** IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- **Parte Speciale 9:** I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
- **Parte Speciale 10:** I REATI DI MARKET ABUSE
- **Parte Speciale 11:** I REATI TRANSNAZIONALI
- **Parte Speciale 12:** I REATI TRIBUTARI
- **Parte Speciale 13:** I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
- **Parte Speciale 14:** CONTRABBANDO
- **Parte Speciale 15:** GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO

ALLEGATI

- **Allegato 1:** Codice Etico
- **Allegato 2:** Sistema Disciplinare
- **Allegato 3:** Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- **Allegato 4:** Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- **Allegato 5:** Elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01
- **Allegato 6:** Organigramma

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato

L'adozione del D.Lgs. 231/01 rappresenta l'epilogo di un lungo cammino, svoltosi soprattutto a livello internazionale, volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa attraverso il superamento del consolidato principio *societas delinquere non potest*.

Il D.Lgs. 231/01 per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale introduce una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 delle società è autonoma rispetto a quella prevista per la persona fisica autore del reato e tale ampliamento mira a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche il patrimonio della società ed in ultima analisi gli interessi dei soci che, fino a questo momento, non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi dai propri dipendenti o amministratori, nell'interesse o a vantaggio della propria società.

Il D.Lgs. 231/01 tuttavia prevede la possibilità di non incorrere in alcuna responsabilità penale-amministrativa se la società adotta un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati e nomina un Organismo di Vigilanza autonomo con il compito di verificarne la concreta attuazione all'interno della realtà societaria.

In tal senso il Modello Organizzativo e l'attività di prevenzione, svolta anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, costituiscono l'effettiva essenza del D.Lgs. 231/01 e si inseriscono in un quadro di politica generale a tutela delle regole del mercato e della crescita economica.

1.2 I presupposti applicativi

Per l'insorgere della responsabilità penale dell'azienda occorre che sussista il concorso di una serie di elementi previsti dal Decreto.

Più precisamente si può parlare di responsabilità penale della società qualora:

1) la società rientri nel novero degli enti rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;

In questo caso va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o

associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

- 2) sia stato commesso uno dei reati presupposto previsti tra quelli elencati dallo stesso Decreto o da provvedimenti legislativi che richiamano la responsabilità prevista dal Decreto;
- 3) il reato sia stato commesso da un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'azienda;

A tal proposito l'art. 5 del D.Lgs. 231/01 definisce soggetto apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso; mentre soggetto subordinato colui che è sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

- 4) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

Con un'interpretazione accolta dalla giurisprudenza, per interesse si intende la finalità soggettiva della condotta, da valutare ex ante, mentre il vantaggio è inteso quale dato oggettivo conseguente alla condotta, da verificare ex post.

Rimane pertanto esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'ente qualora il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.3 L'elenco dei reati

La tipologia dei reati presupposto che comportano la responsabilità della società è in continua evoluzione. Per l'elenco aggiornato dei reati ad oggi previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 6 del presente Modello.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9 del D.Lgs. 231/01 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell'Ente e più precisamente:

- 1) la sanzione pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;

- 3) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- 4) la confisca.

Le sanzioni predette vengono applicate previo accertamento della responsabilità, al termine di un vero e proprio processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 231/01 e dal codice di procedura penale.

Tuttavia, le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1) La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote ed il valore di ogni quota varia fra un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

oppure

- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

oppure

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
 - l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
 - l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese

dell'azienda, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'azienda ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

4) La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Appare opportuno evidenziare, infine, che l'Autorità Giudiziaria può, inoltre, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che *manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato* (art. 54).

1.5 I fattori che valgono quali esimenti ed escludono la responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

A mente dell'art. 6, comma I, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, è onere del Pubblico Ministero dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, prevedendosi sempre l'esclusione della predetta inosservanza nel caso in cui l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, è onere dell'Ente dimostrare (in forza della c.d. inversione dell'onere della prova) la ricorrenza di ciascuna delle condizioni summenzionate.

Inoltre, l'art. 6 comma 2 bis espressamente stabilisce che i Modelli Organizzativi e Gestionali prevedano, ai sensi del decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo e Gestionale stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001.

Costituiscono, a mero titolo di esempio, atti di ritorsione o discriminatori, nei confronti del segnalante:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si rammenta come, ai sensi di Legge, nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di natura ritorsiva, si presume che gli stessi siano stati attuati in ragione della segnalazione con onere, a carico di chi ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni, di provare il contrario, anche in caso di proposizione da parte del segnalante di domanda risarcitoria.

Gli atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli. In particolare, i lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale, attua atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al

Modello Organizzativo e Gestionale.

1.6 Delitti tentati

Nell'ipotesi del tentativo di commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà.

Viene inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni qualora l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confindustria ha da tempo elaborato e aggiornato linee guida per la applicazione del D. Lgs. 231/01.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria per prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

A questo proposito occorre tuttavia precisare che la redazione del Modello Organizzativo deve essere un vero e proprio "abito su misura" - questa è l'immagine utilizzata dalla dottrina - creato ad hoc per l'azienda del Modello e pertanto non vi possono essere linee guida esaustive delle diverse necessità delle singole aziende.

2.1 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello si è tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Nella recente sentenza n. 1070/2024, il Tribunale di Milano si è curato di dettagliare in modo preciso la struttura e i contenuti che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 deve presentare per essere ritenuto adeguato, in quanto efficacemente strutturato.

Per riassumere le indicazioni impartite dal giudice meneghino, si può indicare come il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba quantomeno:

- rappresentare nella sua Parte Generale la natura giuridica e degli assetti organizzativi dell'Ente, con descrizione degli organi amministrativi e di controllo;
- ricomprendere nella sua Parte Speciale la descrizione dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la mappatura delle aree a rischio di commissione di detti reati, i principi di comportamento e una sintesi dei presidi preventivi previsti;
- completarsi di un Codice Etico, definito come "tavola di valori ai quali la società si ispira";
- definire attività di informazione e di formazione da porre in essere in riferimento ai contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ai protocolli ovvero principi preventivi di comportamento previsti dalle Parti Speciali;
- istituire un sistema di segnalazione delle violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (c.d. Whistleblowing);
- istituire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione dei protocolli ovvero dei principi di comportamento;
- disciplinare l'istituzione dell'OdV, dettagliandone gli aspetti attinenti al suo funzionamento e alle sue attribuzioni.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIOMASSE SERVIZI SRL

3.1 Biomasse Servizi Srl

Biomasse Servizi S.r.l. con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 74, è una società attiva dal 2019, la quale svolge come attività prevalente il facchinaggio e la movimentazione merci.

La Società è stata dalla sua costituzione partecipata con quota del 51% da EP Power Europe A.S. (con sede legale in Repubblica Ceca) e con quota del 49% da Lausitz Energie Bergbau AG (con sede legale in Germania), entrambe società controllate da EPH (Energetický a Průmyslový Holding) di Praga, e facenti parte dell'omonimo Gruppo energetico europeo che possiede e gestisce attività in Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia e Svizzera. Le attività di EPH sono verticalmente integrate lungo tutta la filiera, dai sistemi efficienti di cogenerazione alla produzione di energia elettrica, dal trasporto e dallo stoccaggio del gas naturale alla distribuzione dell'energia elettrica e del gas, comprendendo anche la gestione di piattaforme logistiche, delle infrastrutture gas e lo sviluppo degli immobili.

Ad oggi, la Società risulta invero posseduta, per il 100% delle quote da EP Power Europe A.S., a sua volta controllata al 100% delle quote da EPH (Energetický a Průmyslový Holding), holding dell'omonimo Gruppo energetico di Praga.

La genesi della Società è stata condizionata dalle attività condotte da altre due società del Gruppo EPH, ossia Biomasse Italia S.p.a. sita in Strongoli (KR) e Biomasse Crotone S.p.a. sita in Crotone (KR), le quali svolgono come attività di impresa la produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate, in specie dalla biomassa, ovvero dall'insieme dei materiali organici che possono essere utilizzati direttamente, o trasformati, come combustibili.

La necessità di Biomasse Italia S.p.a. e Biomasse Crotone S.p.a. di impiegare un fornitore serio e affidabile per la gestione delle attività di movimentazione della biomassa all'interno delle proprie centrali e per la pulizia industriale degli impianti produttivi ha determinato a livello di Gruppo la costituzione di una società ad hoc, che assicurasse il servizio in house garantendo gli standard di qualità, sicurezza e legalità propri delle imprese del Gruppo.

La particolare motivazione alla base della genesi della Società, destinata a svolgere attività funzionali a quelle di altre società del Gruppo, ne caratterizza la natura ancillare, comportando l'esistenza di numerosi rapporti di *service* dal lato attivo e dal lato passivo, di

cui si è tenuta debita considerazione in fase di elaborazione del *risk assessment* e, in conseguenza, nella redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per quanto riguarda l'approfondimento circa l'oggetto sociale di Biomasse Servizi S.r.l., si rinvia allo Statuto Societario che qui si intende integralmente richiamato.

Si segnala poi come la società Biomasse Servizi Srl non sia mai stata coinvolta, in passato, in procedimenti per l'accertamento della propria responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3.2 La Governance di Biomasse Servizi Srl

Il sistema di *corporate governance* di Biomasse Servizi è così articolato:

- **Assemblea dei Soci:** competente a decidere sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto della società. Per le modalità di convocazione e di decisione dei soci si rinvia a quanto previsto dallo Statuto Societario che qui si intende integralmente richiamato.
- **Consiglio di Amministrazione:** attualmente composto da tre membri.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, nonché nei limiti dei poteri conferiti ai singoli consiglieri dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Per le modalità di convocazione, deliberazione, poteri del CdA e ogni altro aspetto relativo alla nomina e al funzionamento dell'Organo Amministrativo, si rinvia allo Statuto Societario che qui si intende integralmente richiamato.

- **Organo di controllo:** al momento la Società ha nominato un Sindaco Unico al quale spetta il controllo sulla gestione sociale.
- **Società di Revisione:** la Società ha nominato una Società di Revisione alla quale spetta il controllo contabile dei conti.

3.3 L'organizzazione di Biomasse Servizi Srl

La struttura organizzativa di Biomasse Servizi Srl è così articolata:

- Consiglio di Amministrazione

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale sono assegnati specifici poteri gestori e di rappresentanza in forza di delibera dell'organo amministrativo da intendersi integralmente richiamata;
- Amministratore Delegato, al quale sono assegnati specifici poteri gestori e di rappresentanza in forza di delibera dell'organo amministrativo da intendersi integralmente richiamata;
- Consigliere nominato quale Chief Financial Officer, al quale sono assegnati specifici poteri gestori e di rappresentanza in forza di delibera dell'organo amministrativo da intendersi integralmente richiamata;
- Sindaco Unico
- Società di Revisione
- Procuratori Speciali
- Funzioni fornite in service da Biomasse Italia Spa in virtù di uno specifico contratto di service. Nello specifico lo SLA stipulato ha ad oggetto la fornitura dei servizi in ambito di servizi generali, alta direzione, HR, Procurement, Fuel Purchase, management control, Safety and Environment etc. Per il dettaglio si rinvia al citato contratto. A tal riguardo si precisa come Biomasse Italia S.p.a. abbia già da anni adottato un proprio Modello Organizzativo e nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01
- Funzioni fornite in service da EP Produzione Spa in virtù di uno specifico contratto di service. Nello specifico lo SLA stipulato ha ad oggetto la fornitura dei servizi in ambito Accounting, Tax and Finance, Procurement, IT, Legal etc. Per il dettaglio si rinvia al citato contratto. A tal riguardo si precisa come EP Produzione S.p.a. abbia già da anni adottato un proprio Modello Organizzativo e nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.
-

A tale assetto organizzativo, occorre aggiungere: l'organigramma funzionale allegato al presente Modello Organizzativo e Gestionale quale Allegato 7, da intendersi richiamato e

parte integrante nella versione vigente; l'organigramma di cui si è dotata la Società in materia di sicurezza, con l'individuazione chiara del Datore di Lavoro e del Delegato ai sensi dell'art. 16 TU 81/08, e in materia ambientale. Per il dettaglio degli organigrammi adottati in materia di sicurezza ed in materia ambientale si rinvia a quanto illustrato nelle rispettive Parti Speciali dedicate ai reati previsti dall'art. 25 septies (Parte Speciale n. 4) e dall'art. 25 undecies (Parte Speciale n. 5).

3.4 Gli strumenti di Governo di Biomasse Servizi Srl

Biomasse Servizi si è dotata quindi di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della società quali:

- **Statuto** - che, conformemente a quanto previsto dalla legge, contempla diverse previsioni relative al governo della società ed al corretto svolgimento delle sue funzioni.
- **Sistema di deleghe e procure** - che individua, mediante l'assegnazione di deleghe e procure, specifici poteri per rappresentare o impegnare la società.
- **Procedure interne e sistemi informatici** - che regolamentano lo svolgimento delle attività e dei processi più rilevanti che vengono svolti dalla società. L'esercizio dei poteri conferiti con Procure è normato da un apposito regolamento, che formalizza il c.d. "Principio dei Quattro Occhi", non trova tuttavia applicazione per procure o deleghe aventi ad oggetto attività rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ai fini della tutela ambientale, onde garantire, laddove necessario, immediatezza di spesa.
- **Contratti** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi resi da altre società o professionisti esterni, assicurando trasparenza in merito alle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.
- **Contratti infragruppo - (SLA)** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi resi da consulenti/professionisti esterni o da altre società, assicurando trasparenza in merito alle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi. .

In questo contesto, pertanto, la società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata

separazione dei compiti mediante la segregazione delle funzioni;

- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia tracciata, verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

4. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI BIOMASSE SERVIZI SRL

Il Modello si pone come obiettivo principale la Prevenzione del rischio reati all'interno dell'azienda, attraverso un sistema strutturato e organico di formazione, di procedure e di controlli, finalizzato inoltre ad una costante crescita culturale.

Il Modello evidenzia tutte le tipologie di reato che comportano la responsabilità penale dell'azienda, ma affronta soprattutto e in modo specifico i reati legati alle attività che il Risk Assessment ha permesso di individuare quali effettivamente esposte al rischio di reato ("attività sensibili").

Il Modello Organizzativo della società, quale sistema aperto e dinamico, quale *abito su misura*, personalizzato e da adeguare costantemente alla realtà aziendale, volto a prevenire la commissione di reati, costituisce ulteriore salto di qualità per un'azienda attenta alla crescita della propria immagine e della propria imprenditorialità.

4.1 Struttura del Modello: Parte Generale - Parte Speciale e Allegati

Il Modello Organizzativo è suddiviso nelle seguenti parti:

- Parte Generale che contiene i punti cardine del D.Lgs. 231/01 e fa riferimento all'organizzazione aziendale;
- Parte Speciale, il cui contenuto è suddiviso in fascicoli in base alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e prevede i principi comportamentali e le misure preventive adottate.

Il presente Modello è costituito dalla Parte Generale e da tante Parti Speciali quanti sono i reati risultanti maggiormente rilevanti per la società a seguito del Risk Assessment, oltre agli Allegati 1 (Codice Etico), 2 (Sistema Disciplinare), 3 (Statuto dell'OdV), 4 (Regolamento dell'OdV), 5 (Principi Generali di comportamento), 6 (Elenco dei reati presupposto) e Allegato 7 (Organigramma) che sono parti integranti del Modello

Organizzativo.

Più precisamente il Modello Organizzativo:

- prevede specifici protocolli comportamentali per prevenire i reati che potrebbero derivare dal cattivo ed errato svolgimento delle attività aziendali, attraverso il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, attraverso la verifica continua dei comportamenti aziendali, nonché di adeguamento costante del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico in base alle esigenze che emergono da provvedimenti legislativi o dall'evoluzione aziendale;
- riconosce all'Organismo di Vigilanza un ruolo strategico essenziale per la prevenzione dei reati e in tal senso ne fissa le caratteristiche e i principi operativi tramite lo Statuto ed il Regolamento (allegati 3-4);
- riconosce la necessità di una costante formazione e crescita culturale attraverso specifica attività dei vertici aziendali e dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede, nel rispetto della legge, un adeguato sistema disciplinare (allegato 2) per apicali e subordinati, che costituisca un ulteriore tassello di un efficace sistema di prevenzione, sanzionando i comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti, finalizzato non alla punizione, ma bensì alla responsabilizzazione;
- statuisce la necessità di essere rispettato dai terzi collaboratori dell'azienda attraverso clausole contrattuali che stabiliscano responsabilità in caso di mancata osservanza dei principi o dei protocolli previsti, con conseguenze di natura contrattuale.

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente". Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La metodologia di Risk Assessment

La redazione del Risk Assessment e la conseguente valutazione del rischio reato all'interno della società rappresentano il punto di partenza per la redazione del Modello

Organizzativo.

Al fine di creare un Modello personalizzato, un vero “*abito su misura*”, occorre conoscere in modo efficace la realtà aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio reato, evitando di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull’intensità del rischio reato e sul suo grado di avveramento all’interno della società.

Da ciò deriva la necessità di un flusso informativo multidimensionale che si risolva sia nell’analisi dell’apparato documentale societario, sia nell’analisi delle funzioni e delle attività aziendali, attraverso l’attuazione di colloqui e interviste ai diversi responsabili.

Si ritiene infatti che ignorare che l’apparato documentale non sempre rappresenta la quotidianità e la dinamicità della vita aziendale e che spesso questa è rappresentata in modo efficace anche, o soprattutto, dai racconti di chi ne è interprete, può significare non cogliere aspetti essenziali per la costruzione di un Modello concreto ed efficace.

In merito al Risk Assessment effettuato, si ritiene opportuno precisare che qualora sia individuato un livello di rischio alto, ciò non significa che le aree a rischio non siano già caratterizzate da comportamenti virtuosi e preventivi.

Il livello di rischio indicato è un livello di **rischio potenziale** che ha lo scopo di orientare l’azienda verso un Modello Organizzativo e Gestionale che prescinda parzialmente dalla sua virtuosità e dai presidi già adottati, in un’ottica di approccio preventivo.

Il Risk Assessment, infatti, è un’analisi che non deve semplicemente verificare uno stato di fatto, ma deve già orientare l’azienda verso un Modello Organizzativo che prescinda parzialmente dalla virtuosità dell’azienda. Tale virtuosità è rilevante ai fini della valutazione dei protocolli da adottare, rispetto alle modalità operative già esistenti (gap analysis), ma non deve condizionare la valutazione della probabilità di rischio dei reati.

I presidi adottati dall’azienda hanno lo scopo di aumentare il presidio di rischio, affinché si giunga al livello di “rischio accettabile” così come definito anche dalle Linee di Confindustria aggiornate a giugno 2021.

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza adeguare in maniera dinamica il Modello effettuando un risk assessment costante anche sulla base di interviste, confronti e verifiche orali sull’applicazione dei principi e dei protocolli previsti.

4.3 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti aventi carattere di continuità.

Per la concreta diffusione e conoscenza del presente Modello, la società ne comunica l'adozione attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la società.

La società condanna fin da ora qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello Organizzativo adottato e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

5. IL CODICE ETICO

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Il Codice Etico indica i principi generali e le regole comportamentali cui la società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico mira alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders*, nonché a proteggere la reputazione della società, assicurando, allo stesso tempo, un approccio etico nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all'osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: gli amministratori e gli eventuali sindaci (organi sociali), tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo,

consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della società).

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per poter usufruire dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, oltre all'adozione del Modello Organizzativo, la società deve aver nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. È infine necessario che l'Organismo di Vigilanza svolga un'attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli e verifiche.

Attraverso l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il ruolo dell'OdV ha assunto sempre maggior rilievo in un'ottica di reale prevenzione dei reati.

6.1 Nomina e requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne individua i membri sulla base dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità. L'OdV può essere collegiale o monocratico, composto da membri interni e/o esterni, purchè si tratti di persone di comprovata professionalità ed esperienza, indipendenti ed autonomi, in grado di garantire l'applicazione della normativa e dei processi organizzativi interni.

Come meglio specificato nello Statuto dell'OdV, allegato al Modello Organizzativo, vi sono precise cause di incompatibilità con la nomina di membro dell'OdV. A titolo esemplificativo, non possono essere nominati soggetti condannati per reati compresi nel D.Lgs 231/01 o per altra tipologia di reato che renda sostanzialmente dubbia la loro capacità di svolgere un ruolo preventivo o l'attribuzione agli stessi di funzioni operative all'interno della società incompatibili con i requisiti di autonomia ed indipendenza dell'OdV.

6.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sulla concreta applicazione del Modello

Organizzativo. In particolare, è affidato all'OdV il compito di vigilare su:

- adeguatezza del Modello: il Modello deve essere adeguato all'azienda cui si applica. Il principio di adeguatezza è fondamentale e comporta che il Modello sia la miglior minimizzazione ragionevole del rischio, posto che nessun sistema di controllo è in grado di eliminare completamente i rischi;
- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura aziendale.

Da un punto di vista operativo, pertanto compete all'OdV:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda a rischio di reato.
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Inoltre, l'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/01 espressamente stabilisce che i Modelli Organizzativi e Gestionali prevedano, ai sensi del decreto legislativo attuativo della

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo e Gestionale stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001.

Resta fermo il dovere dell'OdV di prendere in esame i flussi informativi periodici e ad evento previsti dal Modello Organizzativo, oltre ad eventuali segnalazioni che dovessero essere comunicate allo stesso OdV dal Comitato Whistleblowing nel rispetto della procedura adottata.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'organo amministrativo ed all'eventuale Collegio Sindacale/Sindaco in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio.

6.3 Segnalazioni Whistleblowing

Come previsto dal D. Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Whistleblowing, la Società ha predisposto un canale interno di segnalazione e individuato il Gestore delle segnalazioni.

Tramite il canale di segnalazione interna predisposto possono essere trasmesse segnalazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico.

La Società ha individuato il Gestore delle segnalazioni in un Comitato Whistleblowing istituito ad hoc, composto dall'Head of Legal & Corporate Affairs - Compliance Officer e dalla Responsabile HR.

Per il dettaglio si rinvia all'apposita procedura adottata che qui si intende integralmente

richiamata, e a cui è data debita pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web della Società e affissione nei luoghi di lavoro.

Il canale di segnalazione interna individuato dalla Società garantisce la riservatezza della persona del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate dalla segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione relativa alla segnalazione stessa.

Ciò premesso, le segnalazioni Whistleblowing possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità e possono essere rese anche in forma anonima:

- in **forma scritta con modalità informatiche** tramite accesso alla piattaforma reperibile al seguente link <https://gruppoepnewenergyitalia.whistlelink.com> link disponibile anche sul sito istituzionale di Biomasse Italia S.p.A, come meglio descritto nella citata procedura cui si rinvia. .
- in **forma orale con modalità informatiche** tramite accesso alla piattaforma reperibile al seguente link <https://gruppoepnewenergyitalia.whistlelink.com> disponibile anche sul sito istituzionale di Biomasse Italia S.p.A., selezionando apposita voce “Voglio inviare una segnalazione in formato audio”, con registrazione di un messaggio audio”, come meglio descritto nella citata procedura cui si rinvia.
- **mediante incontro diretto** con il Gestore a richiesta del segnalante, che può essere richiesto accedendo alla piattaforma reperibile al seguente link <https://gruppoepnewenergyitalia.whistlelink.com> disponibile anche sul sito istituzionale di Biomasse Italia S.p.A. e selezionando apposita casella “Incontro diretto con il Gestore della segnalazione”, come meglio descritto nella citata procedura cui si rinvia.

Con riguardo, poi, alle segnalazioni in cui la persona segnalata risulti essere uno dei componenti del Comitato Whistleblowing oppure si ritenga possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi con uno dei componenti del Comitato Whistleblowing (ad esempio se un membro del Comitato Whistleblowing sia il segnalante ovvero se sia una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione), la segnalazione:

- se riguarda o coinvolge l’Head of Legal & Corporate Affairs Compliance Officer, deve essere trasmessa come Riservata Personale alla c.a. Responsabile HR, in forma scritta tramite posta all’indirizzo: all’indirizzo di Biomasse Italia S.p.A., Strada

Statale 106, Km 263 Snc 88816 Strongoli (KR).

In questo caso può essere utilizzato il modello di segnalazione in calce alla procedura (Allegato 1) e si suggerisce di indicare sulla busta “riservata personale” e di inserire all’interno di questa due ulteriori buste: una contenente l’oggetto della segnalazione e l’altra contenente i dati identificativi del segnalante e copia del documento di identità.

- se riguarda o coinvolge il Responsabile HR, deve essere trasmessa come Riservata Personale alla c.a. Head of Legal & Corporate Affairs Compliance Officer, in forma scritta tramite posta all’indirizzo: EP Produzione S.p.A. Via Verziere 11, 20122 Milano.

Anche in questo caso può essere utilizzato il modello di segnalazione in calce alla procedura (Allegato 1) e si suggerisce di indicare sulla busta “riservata personale” e di inserire all’interno di questa due ulteriori buste: una contenente l’oggetto della segnalazione e l’altra contenente i dati identificativi del segnalante e copia del documento di identità.

Solamente nelle ipotesi previste dall’art. 6 del D. Lgs. 24/2023, il segnalante può rivolgersi al canale di comunicazione esterna attivato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, consultando le informazioni contenute sul sito istituzionale dell’Autorità stessa.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico adottato, ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione, ovvero viola l’obbligo di riservatezza, è sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare adottato a cui si rinvia.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104-2105 Codice civile.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione e gli atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli.

I lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore

privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico, pone in essere atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato.

6.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di:

- relazionare periodicamente (semestralmente e/o annualmente) in merito all'attuazione del Modello da parte della società;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente all'Organo Amministrativo ed all'organo di controllo sindacale in merito alle proprie attività.

6.5 Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV

Fermo quanto previsto in materia di segnalazioni Whistleblowing, di cui sopra, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza;
- eventuali informazioni espressamente richieste dall'Organismo di Vigilanza, o a cadenza periodica o ad evento.

Ulteriori dettagli sui contenuti dei flussi informativi periodici e ad evento previsti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, sono riportati all'interno delle varie Parti Speciali previste dal Modello Organizzativo e Gestionale.

6.6 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa comunicazione all'OdV stesso ed in presenza di apposita autorizzazione del primo e del Consiglio di Amministrazione.

6.7 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Lo Statuto ed il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sono parte integrante del Modello Organizzativo della società (Allegati 3-4) e disciplinano in ulteriore dettaglio composizione, requisiti, compiti e modalità di esercizio delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza.

6.8 Formazione e diffusione del Modello Organizzativo

La società riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta.

A tal fine, si impegna ad effettuare, destinando risorse tanto finanziarie quanto umane, programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle funzioni nelle "attività sensibili".

La formazione del personale, dagli apicali ai subordinati è, pertanto, considerata fondamentale per una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza e sarà articolata attraverso piani formativi, sia di carattere generale che specifico, predisposti in base ai rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

6.9 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Dovranno essere, altresì, forniti a soggetti esterni alla società, quali ad esempio, Consulenti

e Partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello Organizzativo può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare. Ulteriori sanzioni sono riconosciute nei confronti degli amministratori, dei componenti gli organi di controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza, dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partners in generale.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori subordinati, la violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello Organizzativo, da parte di lavoratori dipendenti dell'azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili, i loro criteri di applicazione e il procedimento disciplinare sono descritti nell'allegato Sistema disciplinare; opportune diversificazioni sono previste sulla base del ruolo ricoperto dai diversi destinatari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società è contenuto nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE

Introduzione

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo che segue, suddivisa in fascicoli separati a seconda delle tipologie di reato, saranno analizzate le diverse fattispecie di reato previste dal Decreto, con particolare riferimento soprattutto a quelle tipologie e a quelle aree che, alla luce del Risk Assessment effettuato, sono risultate maggiormente “sensibili” in relazione al tipo di attività svolta dalla società.

Si evidenzia, inoltre, che dall’analisi dei rischi effettuata, è risultato irrilevante il rischio di commissione, all’interno della società, di alcuni dei reati presupposto previsti dal Decreto. Ciò nonostante, si è ritenuto, comunque, opportuno dedicare un capitolo ad hoc (Parte Speciale n. 15) anche a queste tipologie di reato attualmente più marginali rispetto alla realtà aziendale, al fine di sensibilizzare i Destinatari del Modello in merito a qualsiasi fattispecie criminosa rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto 231.

Obiettivi e Destinatari della parte speciale

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse di Biomasse Servizi come Dipendenti, Dirigenti, eventuali Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L’obiettivo è l’adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine, si ritiene fondamentale che gli stessi siano conosciuti, tanto nella loro formulazione letterale-legislativa, quanto nella loro possibile traducibilità in comportamenti ed esempi concreti.

La presente parte speciale ha, inoltre, lo scopo di indicare norme di comportamento e principi che tutti i Destinatari sono chiamati a rispettare in un’ottica di prevenzione del rischio di commissione di reati che comportano la responsabilità penale dell’azienda.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento dovrà darne tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza.

Nei singoli fascicoli della parte speciale sono indicati i principi di comportamento preventivi, secondo una suddivisione tra principi generali e principi specifici, e i presidi preventivi adottati, comprese le specifiche procedure aziendali adottate.